

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 24-6468

Legge regionale 23/2020, articolo 7. Tavolo dello Sport: definizione ambito di competenza, composizione, compiti e modalita' di svolgimento dei suoi lavori.

A relazione dell'Assessore Ricca:

Premesso che,

la legge regionale 23/2020, recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”: all’articolo 7, al fine di garantire un sistema diffuso di partecipazione, istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo dello sport, inteso come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico con i rappresentanti degli enti locali, del sistema sportivo e, nel caso di specifici programmi, iniziative e progetti di rilevanza strategica trasversale, con gli assessorati regionali e i soggetti pubblici e privati competenti per materia; al medesimo articolo stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisca l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello sport a cui si partecipa sempre a titolo gratuito; all’articolo 5, comma 3, stabilisce che per la predisposizione del Programma pluriennale degli interventi di promozione sportiva e dell'impiantistica sportiva, la Regione assicura la consultazione del Tavolo dello sport di cui all'articolo 7.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, al fine di definire le competenze, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello Sport, ha tenuto conto, in particolare, di quanto segue:

il Tavolo è presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di sport o suo delegato;

tra le competenze, oltre a quella direttamente connessa a quanto disposto dal sopra richiamato articolo 5, comma 3, rientrano anche quelle eventualmente previste dal Programma pluriennale, nonché quelle che, in coerenza con la sua finalità, possono rispondere ad esigenze specifiche individuate da chi lo presiede anche su richiesta degli altri componenti;

la composizione del Tavolo, anche per ragioni connesse alle competenze, è costruita a geometria variabile, prevedendo rappresentanti permanenti da convocare in ogni occasione ed altri rappresentanti da coinvolgere soltanto su invito, rispetto a tematiche specifiche;

gli Enti coinvolti individuano, a seguito di formale richiesta del Presidente del Tavolo dello Sport, un proprio rappresentante “permanente” che resterà in carica fino al termine del mandato amministrativo della Giunta regionale, fatto salvo motivato impedimento che ne richieda la sostituzione nel rispetto della suddetta durata;

i compiti sono consultivi e finalizzati ad avviare un confronto sulle tematiche connesse alle competenze del Tavolo;

la partecipazione ai lavori del Tavolo dello sport è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun indennizzo né rimborso.

Dato atto, inoltre, che, come da documentazione agli atti, attraverso apposite audizioni e contatti, organizzati dall’Assessore regionale allo Sport e dalla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport con gli Enti coinvolti nel progetto, è stata concordata la partecipazione di questi ultimi ai lavori del Tavolo dello Sport.

Vista la L.R. n. 23/2020 “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”.

Vista la D.C.R. n. 70-7674 del 5 maggio 2020 che approva il “Programma triennale 2020-2022 per l’impiantistica sportiva e per la promozione delle attività sportive e fisico-motorie” e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 1-4936 del 29 aprile 2022 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022-24 della Regione Piemonte”.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

- di approvare, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 23/2020, l'Allegato A, che, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello sport;
- di demandare alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

TAVOLO DELLO SPORT – REGIONE PIEMONTE

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il 1° ottobre 2020 il Consiglio Regionale piemontese ha approvato la legge recante “Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva”, abrogando cinque leggi di settore tra cui quella cardine del sistema sportivo regionale, licenziata il 22 dicembre del 1995, la n. 93, che aveva definito le politiche sportive dell’Ente per circa 25 anni.

Il Tavolo dello Sport (di seguito TdS) è stato istituito dall’art. 7 della predetta L.R. 23/2020, di seguito testualmente riportato.

1. La Regione, al fine di garantire un sistema diffuso di partecipazione, istituisce, presso la struttura regionale competente, il Tavolo dello sport, inteso come sede di consultazione e confronto territoriale o tematico con i rappresentanti degli entilocali, del sistema sportivo di cui all'articolo 8 e, nel caso di specifici programmi, iniziative e progetti di rilevanza strategica trasversale, con gli assessorati regionali e i soggetti pubblici e privati competenti per materia.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce l'ambito di competenza, la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento dei lavori del Tavolo dello sport.

3. La partecipazione ai lavori del Tavolo dello sport è a titolo gratuito.

Il TdS rappresenta lo strumento di raccordo tra l’Istituzione regionale ed il sistema sportivo complessivamente inteso, sia in una logica partecipativa che consultiva.

Il presente documento fornisce gli elementi per dare concreta attuazione al dettato normativo.

2. AMBITO DI COMPETENZA

L’obiettivo principale del TdS è individuato dall’art. 7 c. 1 della L.R. 23/2020, ovvero garantire un sistema diffuso di partecipazione da parte degli Organismi Sportivi e di tutti i Soggetti che, a vario titolo, concorrono allo sviluppo delle politiche sportive pubbliche locali, in coerenza con i contenuti del Programma pluriennale sportivo regionale.

L’ambito di competenza è quindi molto vasto ed il suo perimetro è definito per materia (sport e sue connessioni con altre materie) e per funzione (consultazione e confronto), quest’ultima declinata successivamente rispetto ai compiti.

3. COMPOSIZIONE

Il TdS è composto da membri permanenti ed occasionali.

Si configura quindi come una struttura a geometria variabile composta da 11 (undici) Soggetti permanenti, di cui 10 (dieci) rappresentanti dell’articolazione regionale dell’Ente di riferimento, a cui si aggiunge l’Assessore regionale o suo delegato che lo presiede, eventualmente integrata da componenti occasionali, in numero variabile, a seconda delle tematiche in esame.

I membri permanenti, in rappresentanza degli EE.LL., sono riconducibili ad ANCI Piemonte, UNCEM Piemonte, ANPCI Piemonte ALI Piemonte e UPI Piemonte.

Tra gli Organismi sportivi sono permanenti i rappresentanti del CONI regionale, del CIP regionale, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, sempre nella declinazione regionale.

Sono occasionali i soggetti rimanenti tra quelli individuati dall’art. 8 della L.R. 23/2020 nonché quelli introdotti dal D. Lgs. 163/2022, ovvero le Società Cooperative sportive e gli

Enti del terzo settore (ETS) che esercitano attività sportiva dilettantistica, iscritti negli appositi registri ai sensi di legge.

L'eventuale partecipazione del sistema dell'istruzione (ad es. Università, Politecnico, Miur-USR), della fiscalità (ad es. Agenzia delle Entrate) e della sanità (ad es. FMSI, Assessorato Sanità regionale) ai lavori del TdS dipenderà dalle tematiche prese in esame.

SONO quindi MEMBRI PERMANENTI del TAVOLO DELLO SPORT:

- **ASSESSORE ALLO SPORT REGIONE PIEMONTE o suo delegato**, che lo presiede e ne cura la convocazione
- **RAPPRESENTANTE ANCI REGIONALE;**
- **RAPPRESENTANTE ANPCI REGIONALE;**
- **RAPPRESENTANTE UPI REGIONALE;**
- **RAPPRESENTANTE UNCEM REGIONALE;**
- **RAPPRESENTANTE ALI REGIONALE;**
- **RAPPRESENTANTE CONI CRP o suo delegato;**
- **RAPPRESENTANTE CIP REGIONALE o suo delegato;**
- **RAPPRESENTANTE REGIONALE FEDERAZIONI SPORTIVE** (nominato dal Coni Crp);
- **RAPPRESENTANTE REGIONALE ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA** (nominato dal Coni Crp);
- **RAPPRESENTANTE REGIONALE DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE** (nominato dal Coni Crp).

Al fine di costituire il TdS, ogni Ente permanente deve indicare, a seguito di formale richiesta di chi è deputato a presiederlo, un proprio rappresentante, che rimarrà in carica fino al termine del mandato amministrativo della Giunta regionale, fatto salvo motivato impedimento che ne richieda la sostituzione nel rispetto della suddetta durata.

I rappresentanti permanenti degli Organismi Sportivi, escluso il CIP regionale, sono tutti nominati dal CONI CRP.

4. COMPITI

Costituiscono compiti del Tavolo dello Sport:

- Consultazione in occasione dell'approvazione del Programma pluriennale sportivo regionale (ex art. 5, c. 3, L.R. 23/2020);
- Consultazione e confronto, anche a livello territoriale o tematico, in materia sportiva, come individuato dal Programma pluriennale degli interventi di promozione sportiva e dell'implantistica sportiva;
- Consultazione e confronto su specifici progetti o iniziative a carattere di trasversalità, individuati da chi lo presiede anche su richiesta degli altri componenti del TdS;

I compiti predetti possono anche tradursi in proposte, pareri o elaborati utili allo sviluppo delle politiche sportive regionali.

5. MODALITÀ SVOLGIMENTO LAVORI

Il TdS si costituisce nella prima seduta. In caso di mancata indicazione del rappresentante entro i termini indicati nella richiesta, il TdS si intenderà comunque regolarmente convocato ed i suoi lavori efficaci ai fini degli incombeni previsti.

I membri occasionali saranno invitati a partecipare con apposita comunicazione formale.

La partecipazione è per tutti a titolo gratuito e non dà titolo ad alcuno rimborso né indennizzo.